



ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(Art. 15 D.L. 34/2019)



INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 9 – Disposizioni finali



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Relativamente alle entrate comunali affidate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del D. Lgs. n. 446/1997, ad una società interamente pubblica, per "Comune" si intende tale società.

Articolo 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa disciplinata dal presente regolamento.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Articolo 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al



31 dicembre 2017, dal Comune, o dalla società interamente pubblica di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

5. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

Art. 4

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, entro il 31 dicembre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a



rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

5. Il Comune, entro 45 giorni, comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;

b) versamento in 2 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019,

c) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;

d) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed i mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre 2021.

6. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:

- fino ad euro 500,00 possono essere concesse fino ad un massimo 2 rate:

- per importi superiori ad euro 500,00 e fino ad euro 2.500,00 possono essere concesse un numero di rate fino a 6;

- per importi superiori ad euro 2.500 possono essere concesse fino a 10 rate.

7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate.

8. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.



9. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

10. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da



precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Art. 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 7

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.



2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.

3. Il Comune e l'agente della riscossione/società interamente pubblica adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate